



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
25 settembre 2022

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE.

Il giorno 30 agosto 2022, alle ore 18.00 presso questa Prefettura si è tenuta la riunione per la disciplina della propaganda elettorale in occasione delle elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022.

Presiede il Vice Prefetto Vicario Dott.ssa Emanuela Milan

Sono presenti:

- Il Sig. Questore di Pesaro e Urbino
- Il Ten.Col. Cleto Bucci, del Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro e Urbino
- Il Magg. Manselli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino.

Sono inoltre intervenuti i rappresentanti dei partiti e delle liste partecipanti alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica indicati nell'elenco allegato al presente verbale.

L'odierna riunione si prefigge lo scopo di richiamare l'attenzione sulle norme che disciplinano la propaganda elettorale, al fine di consentire un ordinato svolgimento della stessa, garantendo piena libertà di espressione delle posizioni dei partiti e delle liste partecipanti alla campagna elettorale, senza turbare il normale svolgimento della vita dei cittadini.

Si rammenta che la disciplina della propaganda elettorale, oltre che dalle norme di volta in volta richiamate in appresso, è integrata dai seguenti provvedimenti:

- Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n.181 del 4 agosto 2022 è stato pubblicato il provvedimento in data 2 agosto 2022 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le elezioni in argomento;
- Sul sito web dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è stata pubblicata la delibera n.299/22/CONS con la quale la stessa Autorità ha



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino

dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità d'accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni in argomento.

Preliminarmente si rammenta che:

- 1) Nel periodo di trenta giorni antecedenti alla data fissata per la consultazione elettorale (26 agosto 2022) alle riunioni elettorali non si applicano, per le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, le disposizioni dell'art.18 del TULPS (T.U. n.773/1931) riguardanti l'obbligo di preavviso al Questore;
- 2) "A far data dalla convocazione dei comizi elettorali (11 agosto 2022) è vietato alle pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni".

AFFISSIONE DEI MANIFESTI ELETTORALI

Cap. 1) affissione dei manifesti elettorali

Si richiama l'attenzione degli intervenuti perché si impegnino a rispettare durante la campagna elettorale le seguenti disposizioni in materia di **Affissioni manifesti elettorali**;

1. dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni (26 agosto 2022) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso, in luogo pubblico, con esclusione delle affissioni effettuate negli appositi spazi (legge 4 aprile 1956, n 212, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130). Con la Legge n.147/2013 sono state abrogate le disposizioni che consentivano l'affissione negli spazi gratuiti per i c.d. fiancheggiatori;
2. da tale data è in vigore, pertanto, il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi assegnati da ciascun Comune (art. 2 L.212/1956) , nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, argini, palizzate ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte ed in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico (sulle vetrine dei negozi, sulle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero sui palloni o aerostati ancorati al suolo);
3. al contrario non sono riconducibili a forme di pubblicità e **sono pertanto consentite** le insegne indicanti le **sedi dei partiti**. Sono altresì **consentite**, non configurando sostanzialmente forme di pubblicità, le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino

affissione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali (11 agosto 2022). L'indicata eccezione vale anche per il giorno dell'elezione. Le affissioni dei giornali, quotidiani o periodici, pertanto, è consentita anche nel giorno precedente ed in quello stabilito per le elezioni e cioè il 24 e 25 settembre pp.vv..

4. Detta esposizione è invece vietata nelle vetrine dei cosiddetti **Points elettorali** non rinvenendosi fattispecie derogatorie ulteriori, rispetto a quelle prima evidenziate né è dato desumerle in via di interpretazione analogica, trovando tale possibilità un espresso limite nell'art 14 delle disposizioni sulle leggi in generale. In tal caso i manifesti possono essere affissi alle pareti interne dei locali o servendosi di pannelli mobili;
5. L'utilizzo di postazioni fisse (**cosiddetti gazebi**) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della consultazione elettorale può essere consentita solo alle seguenti determinate condizioni:
 - 1) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiama formazioni politiche ammesse nella consultazione in argomento, in quanto, come noto, l'art. 4 della Legge n.130/75 prescrive che “ è vietata ogni forma di propaganda elettorale... figurativa **a carattere fisso** in luogo pubblico ...”;
 - 2) **all'interno e all'esterno** di tali strutture (**gazebi**) non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale **a carattere fisso**, in ottemperanza all'art.4 della citata Legge n.130/75.
In merito alla possibilità di far uso di **bandiere** nella sistemazione del gazebo, si ritiene, interpretando “la ratio” dell'art.6 della legge 4 aprile 1956 n.212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non siano riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, quando le stesse servono ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. Tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge, quali, ad esempio, **la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda**.

Cap. 2) propaganda elettorale

Vengono di seguito richiamate le norme che regolano la campagna elettorale in **materia di propaganda elettorale**:

- devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non **devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 L.212/1956 come modificato dalla legge 130/75)**, sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate;



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino

- **dal trentesimo giorno precedente la data fissata per la votazione (cioè dal 26 agosto 2022)** è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso – ivi compresi tabelloni e striscioni – in luogo pubblico, con **esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti (art. 4 L. 130/75)**.
- E' vietata, altresì, ogni forma di **propaganda luminosa mobile**. E' **ammessa** invece la propaganda **figurativa non luminosa su mezzi mobili**. Si sottolinea che i veicoli che rechino tali mezzi di propaganda dovranno avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale e che, entro i limiti delle predette norme, la sosta tecnica dei veicoli stessi, deve essere ammessa (*parag. 22 circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/1980*), **se intesa come sosta per un arco temporale di circa un'ora per rifornimento e guasto del mezzo o pausa pranzo del conducente**.
- non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la distribuzione a mano (art.6 Legge n.212/1956);
- l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per l'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi per la campagna elettorale solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, **salvo** diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali relativamente agli orari anzidetti (**art. 7 legge 130/75**). Tale forma di propaganda è soggetta alla preventiva autorizzazione del Sindaco competente per territorio (indicando soggetto politico, veicolo, targa, tragitto e giorno). Gli automezzi con altoparlanti in funzione si terranno sempre lontani dalle località ove sono in atto comizi e da ospedali od altri luoghi di cura, ovvero da altri luoghi in cui si svolgono manifestazioni religiose e civili tradizionali;
- Dal giorno antecedente quello della votazione e quindi da sabato **24 settembre 2022** e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
- Inoltre nel giorno destinato alla votazione, **è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso** delle sezioni elettorali (**art.8, legge n.130/75**). E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (art.9 della legge 4 aprile 1956, n 212; art 1,



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino

comma 1°, lett. b) del D.L 27 gennaio 2009 n 3, convertito nella Legge 25 marzo 2009 n. 26);

- durante la campagna elettorale non dovranno essere effettuate, staffette ciclistiche o motorizzate, fiaccolate o cortei in genere a scopo propagandistico poiché non rientranti nelle fattispecie previste dalla succitata norma. Non potranno inoltre essere organizzati nell'ambito della propaganda elettorale eventi musicali, se non strettamente associati a comizi promossi in occasione della campagna elettorale.

Cap. 3) modalità di svolgimento dei comizi e manifestazioni di propaganda elettorale

- le richieste dei rappresentanti di lista dovranno essere inoltrate ai Comuni, **con un preavviso non superiore a tre giorni** per la verifica della disponibilità del luogo e dell'orario richiesto.
- I Sindaci dei Comuni interessati provvederanno ad individuare le piazze ove si svolgeranno i comizi per la campagna elettorale;
- I Sindaci dovranno informare tempestivamente le autorità di pubblica sicurezza sui luoghi e gli orari in cui si terranno i comizi per la campagna elettorale;
- Nel caso vengono preavvisati comizi per lo stesso luogo ed il medesimo orario avrà la precedenza chi ha dato prima il preavviso, ed in caso anche di concomitante presentazione delle richieste, si provvederà mediante sorteggio.
- Per i comizi da tenersi nella giornata di chiusura della campagna elettorale, qualora si verificasse una richiesta di contemporaneità di svolgimento del comizio per la stessa piazza o area assegnata dal comune, vale quanto convenuto in premessa (accordo bonario tra i richiedenti lo spazio - rispetto dell'ora/ protocollo di presentazione – sorteggio tra i richiedenti lo spazio).
- Se la piazza o l'area viene richiesta unitariamente da più soggetti partecipanti alla campagna elettorale i tempi di svolgimento per queste, rimangono identici a quelli concessi al singolo soggetto. Quanto precede in applicazione analogica a quanto statuito **dalla legge n.28/2000 ("par condicio"), art. 4 comma 2, lettera b), non rinvenendosi alcuna altra normativa sulla specifica ipotesi.**
- Nelle piazze individuate dai Comuni per lo svolgimento dei comizi potranno essere allestiti banchetti, previa autorizzazione comunale; se dette richieste dovessero essere concomitanti con lo svolgimento dei comizi, l'autorizzazione sarà concessa solo se l'organizzatore del banchetto fa parte della medesima forza politica o lista che organizza il comizio;



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino

- Nelle altre località o spazi o piazze non interessati dal comizio l'autorizzazione comunale al banchetto elettorale sarà rilasciata evitando condizioni di contiguità tra le diverse liste avendo come riferimento di massima la distanza **di non meno di 200 metri dal luogo di svolgimento del comizio**
- Non è consentito l'allestimento di banchetti aventi finalità differenti dal sostegno ai comizi (fiere, sfilate ecc.) nelle piazze destinate allo svolgimento dei comizi.
- I comizi all'aperto potranno durare **una ora e trenta minuti**, avranno inizio non prima delle ore 09,00 e termineranno alle ore 23,00; nei giorni festivi e nelle settimana anteriore alla data delle elezioni, invece, quest'ultimo termine è prorogato fino alle ore 24,00. Quanto precede, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.
- In un medesimo luogo è esclusa la contemporaneità di comizi e, nel caso di loro successione, dovranno comunque essere disposti intervalli adeguati, di durata non inferiore a **quindici minuti decorrenti dalla conclusione del comizio**, per consentire il regolare deflusso del pubblico nonché l'effettuazione delle operazioni materiali (allestimento – disallestimento) connesse ai comizi stessi.
- Nei comizi elettorali è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti, sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati, (parag.25 della circolare del Ministero dell'Interno n 1943 del 1980);
- Ove dovessero intervenire accordi tra rappresentanti delle liste per modifiche di orari dei comizi, i rappresentanti delle liste dovranno tempestivamente informarne l'autorità pubblica che ha rilasciato l'autorizzazione;
- E' vietato recare disturbo ai comizi, anche distribuendo volantini di diverso orientamento;
- Non è pertanto, ammesso il contraddittorio nei comizi all'aperto tra soggetti di diverso orientamento;
- Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, ai soli fini conoscitivi;
- Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche o teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali potranno impegnare **un'unica sala per volta**, ai fini di evitare la contemporanea presenza di liste, con obbligo di dare avviso agli organi di Polizia a mero titolo conoscitivo;



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino

- Si raccomanda ai responsabili dei partiti politici e delle liste in occasione delle consultazioni politiche fissate per il 25 settembre 2022, di:
 1. non tenere comizi nelle vicinanze di luoghi di culto in concomitanza con lo svolgimento delle funzioni religiose più importanti, case di cura, scuole, convitti e caserme qualora possano recare intralcio o disturbo alla normale attività dei cittadini;
 2. adottare le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osservassero le norme richiamate.
- Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda elettorale abusiva nelle forme scritte o affissioni murali e di volantinaggio vanno poste a carico nella redazione del verbale di contestazione, in solido tra l'esecutore materiale e il committente responsabile;
- Le affissioni a pagamento effettuate prima dell'inizio della campagna elettorale verranno oscurate o defisse a cura dei Comuni;
- Vengono ricordate le "disposizioni penali" di cui all'art.99 del T.U. n.351/1957 per chi arreca disturbo o turbativa durante la fase di svolgimento della propaganda elettorale.

Il presente verbale sarà inviato in copia ai Comuni della provincia per le attività di competenza e sarà pubblicato sul sito Internet della Prefettura all'indirizzo: <http://www.prefettura.it/pesarourbino>.

IL VICEPREFETTO VICARIO

Milan

Il Dirigente
Dell'Ufficio Elettorale Provinciale
Viceprefetto
F. Angeloni